

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 228

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FEDRIGA, CAPARINI, MATTEO BRAGANTINI

Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo doveroso limitare le forti penalizzazioni subite dai superstiti che percepiscono una pensione di reversibilità qualora siano titolari di altri redditi; penalizzazione che, in taluni casi, porta il superstite a percepire appena un terzo dell'importo spettante all'assicurato defunto, pur avendo versato questi una contribuzione piena durante la carriera lavorativa. Ciò deriva dall'attuale meccanismo previsto dalla vigente tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, che comporta la riduzione

della pensione in caso di compresenza di più redditi in capo al beneficiario della pensione di reversibilità.

Con la presente iniziativa legislativa intendiamo rivedere la citata tabella in termini più complessivi, al fine di rivalutare il sistema di decurtazione del trattamento, prevedendo limiti di cumulo con i redditi del beneficiario più equi, nonché superare il rischio che vengano ingiustamente penalizzati soprattutto i cespiti derivanti dalla pensione di reversibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dal seguente: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS ».

2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono determinate le modalità per operare una razionalizzazione e una riduzione, di almeno il 20 per cento, delle spese complessivamente sostenute per rappresentanza e per l'utilizzo di autovetture di rappresentanza in dotazione a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni

ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 2)

« Tabella F - Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

».

